

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Sentenza 07-02-2015, n. 2280

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8292 del 2007, proposto da:

R.P., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maria Toscano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, via Giulio Cesare, 61;

contro

Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Rita Ceci e Maria Patrizia De Troia, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'Istituto, in Roma, via Nazionale, 91;

per l'annullamento

del provvedimento di rifiuto venutosi a determinare con la nota del 4.6.2007 dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10 - bis della L. n. 241 del 1990, in ordine all'atto stragiudiziale notificato il 12.3.2007 con il quale è stato richiesto dal sig. Rabbio alla Banca d'Italia il risarcimento per danno biologico.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca D'Italia;

Vista la memoria difensiva depositata dalla parte resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti, come da verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Espone il ricorrente di essere stato assunto dalla Banca d'Italia, in qualità di aiutante di cassa, in data 1.6.1974.

Dal 1976 al 2004, svolgeva, alternativamente e ripetutamente, mansioni di primo sostituto titolare e secondo sostituto ufficio cassa.

In data 6.2.2004, gli Uffici Cassa e Riscontro venivano unificati.

Per i primi sei mesi del 2004 il R. veniva utilizzato nel Servizio GEV (Gestione valori), svolgendo, sostanzialmente, le mansioni di sempre, esclusa però la funzione di sostituto del titolare, che non gli veniva confermata.

Successivamente, veniva inviato da un segmento all'altro e, poiché non conosceva le mansioni che si svolgevano in quegli Uffici, gli venivano affidati incarichi da principiante.

Tale situazione gli procurava disagio personale e professionale, che sfociavano in depressione, ipertensione arteriosa e ansia.

Costretto ad assentarsi dal lavoro, veniva sottoposto dall'Istituto a pressanti e continue visite fiscali.

In conseguenza di tale situazione ed essendosi visto rifiutare il riconoscimento del risarcimento per il danno biologico subito, si è rivolto a questo Tribunale amministrativo.

Egli ritiene che l'affidamento di compiti via via inferiori rispetto a quelli svolti in precedenza, come pure l'invio di continue visite fiscali, denotino l'esistenza di un fenomeno di mobbing.

Ad ogni buon conto, il demansionamento che asserisce di avere subito gli ha procurato, oltre ad un pregiudizio di natura patrimoniale, un danno esistenziale, biologico e morale.

Si è costituita, per resistere, la Banca d'Italia.

La parte resistente ha depositato una memoria, in vista della pubblica udienza del 14.10.2014, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. In via preliminare, è bene premettere che la presente controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Tanto, in virtù del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (secondo cui "In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle L. 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287"), e dell'art. 63, comma 4, del medesimo decreto ("Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi").

La natura esclusiva della giurisdizione nella materia di cui trattasi, è poi oggi ribadita dall'art. 133, comma 1, lett.i), del cod. proc. amm., che, appunto, ascrive a tale giurisdizione "le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico".

2.1. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Reputa il Collegio che non vi sia prova dell'esistenza del fatto causativo del danno da demansionamento di cui si chiede il ristoro.

Al riguardo, valga quanto segue.

2.2. In primo luogo, non vi è ragione di dubitare dell'applicabilità ai rapporti di lavoro instaurati con la Banca d'Italia dei principi sanciti, per il pubblico impiego contrattualizzato, dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento

ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione".

Al riguardo, è stato evidenziato che il carattere speciale dell'ordinamento di settore e il fatto che un rapporto di impiego sia rimasto di "diritto pubblico" non esonera l'Ente dal rispetto dei principi posti dal D.Lgs. n. 165 del 2001 in materia di auto-organizzazione degli uffici: principi direttamente riconducibili all'imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa, previsti dalla Costituzione e ripresi nella normativa che codifica il "giusto procedimento" (Cons. St., sez. IV[^], sentenza n. 1879/2013, con riferimento al rapporto di impiego con l'Isvap).

Nel caso in esame, peraltro, non risulta che il Regolamento generale della Banca d'Italia, ovvero il Regolamento del Personale, per quanto di interesse nella presente controversia, si discostino da tali principii.

In secondo luogo, sul piano probatorio, preme evidenziare che, sebbene l'obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni rispondenti alla categoria attribuita o a mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte abbia natura contrattuale (con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta a quest'ultimo comprovare la corrispondenza delle mansioni con quelle di inquadramento), tuttavia, il contenuto del preteso demansionamento va comunque esposto nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi genericamente a dolersi di essere vittima di un illecito, ma deve almeno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo, anche con i suoi poteri officiosi, possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di una condotta illecita.

Va poi ricordato che l'illecito di demansionamento non è ravvisabile in qualsiasi inadempimento alle obbligazioni datoriali bensì soltanto nell'effettiva perdita delle mansioni svolte, con il progressivo svuotamento dei compiti più qualificanti appartenenti alla posizione professionale del lavoratore, e con il conseguente depauperamento del suo patrimonio professionale e della sua dignità lavorativa (cfr., ad esempio, Cass. civ., sez. lav., 7 dicembre 2010, n. 24794).

In particolare, nel pubblico impiego, il demansionamento è stato ravvisato nei casi di attribuzione di funzioni inferiori non rientranti nella qualifica di appartenenza (TAR Lazio, sez. I[^], 5 aprile 2012, n. 3151); è stato escluso, invece, quando il pubblico dipendente sia dimesso dalle funzioni sino a quel momento svolte ed incaricato di altre mansioni comunque rientranti nella qualifica funzionale di inquadramento (Consiglio di Stato sez. V, 19 settembre 2011, n. 5269).

2.3. Orbene, nel caso in esame, la documentazione versata in atti dalla Banca d'Italia evidenzia che, nel corso di tutta l'attività lavorativa, il ricorrente è stato impiegato in mansioni coerenti con la posizione rivestita.

In particolare, in epoca anteriore all'accorpamento degli uffici cassa e Riscontro, il Regolamento Generale dell'Istituto, disciplinava, nel settore di cassa (cfr. l'art. 114), la figura del c.d. "fiduciario", il quale poteva essere nominato anche tra i dipendenti aventi la qualifica rivestita dal R. (assistente superiore di cassa).

Risulta anche che, per lo svolgimento di tali compiti, egli abbia sempre percepito lo specifico compenso previsto dal Regolamento del personale.

In sostanza, non vi è alcuna prova del fatto che, in tale periodo, egli abbia svolto mansioni superiori a quelle in concreto attribuibili sulla base del grado e delle qualifica rivestita.

Quanto, poi, al periodo successivo all'unificazione degli uffici di cassa e riscontro, la difesa dell'Istituto ha spiegato che, in considerazione della maggiore complessità degli uffici IPAC rispetto ai preesistenti uffici oggetto di unificazione, nel Regolamento del Personale è stata introdotta una espressa previsione limitativa, in ordine alla sostituzione del titolare dell'ufficio, che ha inibito la possibilità di attribuire tale compito agli assistenti e agli assistenti superiori.

In sostanza, la diversa posizione in cui il ricorrente si è venuto a trovare è solo conseguenza di una diversa scelta organizzativa legittimamente adottata dalla Banca.

Per quanto riguarda, poi, le mansioni attribuite al R. in epoca successiva al riassetto organizzativo, risulta dalla documentazione esibita in giudizio che gli siano stati assegnati compiti (quali maneggio e gestione di valori, esercizio di deleghe varie), coerenti

con la qualifica di appartenenza, che prevede lo svolgimento di "mansioni richiedenti applicazione concettuale" e l'applicazione a "procedure operative necessarie per il funzionamento delle unità operative" (cfr. l'art. 7 del Regolamento del personale, in atti).

Del tutto inconsistente appare, infine, l'allegazione di una condotta qualificabile come "mobbing" ai danni del ricorrente.

In primo luogo, il demansionamento in sé non costituisce mobbing, dovendo correlativamente dimostrarsi l'esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro (Cass.civ., sez.lav., sentenza n. 12770 del 23.7.2012).

Relativamente, poi, ai riferiti episodi di "derisione" da parte dei colleghi, ovvero alle continue "visite fiscali" cui l'Istituto lo avrebbe sottoposto, si tratta di circostanze del tutto generiche e sfornite di ogni supporto probatorio.

Al riguardo, basta evidenziare che il R. non allega nemmeno di avere informato i suoi superiori in ordine ai comportamenti "mobbizzanti" di cui sarebbe stato fatto oggetto da parte dei colleghi.

Quanto alle visite fiscali, la difesa dell'Istituto ha dimostrato che si tratta di 8 richieste, nell'arco di più tre anni, proporzionale al numero delle assenze del dipendente (pari a 172 giorni lavorativi).

3. In definitiva, per quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Peraltro, in relazione alla natura degli interessi coinvolti, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I[^], definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario